

**CONDIZIONI GENERALI CONTRATTUALI (CGC) DI SWISSGARANTA
PER LE FIDEIUSSIONI SOLIDALI (Art. 181 Norma SIA 118 / Art. 496 CO)**
(Versione 01/2024)

1. Il presente certificato di garanzia contiene l'impegno di Swissgaranta Società mutua di assicurazione (di seguito «Swissgaranta») ad agire come debitore solidale dell'appaltatore nei confronti del beneficiario indicato nel certificato di garanzia (di seguito «committente») nei limiti della somma di garanzia indicata sul retro, delle ulteriori specifiche e della durata concordata della garanzia solidale (fideiussione temporanea).
2. Per quanto riguarda i difetti di adempimento, Swissgaranta rilascia le seguenti garanzie (lett. a, b e c, di seguito denominate «garanzia») con il seguente contenuto:
 - a. **Garanzia di pagamento anticipato**
La fideiussione copre solo i pagamenti anticipati concordati per iscritto nel contratto di appalto effettuati dal committente all'appaltatore in modo dimostrabile mediante ricevuta bancaria siglata.
 - b. **Garanzia di esecuzione**
La fideiussione copre esclusivamente le prestazioni dell'appaltatore nei confronti del committente nella misura concordata per iscritto nel contratto di appalto, secondo le tempistiche concordate per iscritto. Swissgaranta non sarà responsabile per i danni consecutivi al difetto.
 - c. **Garanzia di costruzione, ordinaria e di buona esecuzione**
La fideiussione si estende esclusivamente ai difetti di cui risponde l'appaltatore (difetto di adempimento) che vengono scoperti solo dopo il controllo congiunto dell'opera (collaudo dell'opera) e che vengono fatti valere dal committente durante il periodo di accertamento in conformità alla norma SIA 118.

L'importo della fideiussione serve solo a coprire i difetti che sono stati segnalati dal committente in modo tempestivo e giustificato e che non sono stati adeguatamente eliminati dall'appaltatore. La portata dei diritti di garanzia - se concordati - è inoltre regolata dalla norma SIA 118 o, in alternativa, dal Codice delle obbligazioni svizzero.
3. La fideiussione è valida una sola volta, fino all'importo massimo specificato, unicamente per gli anticipi o le prestazioni d'opera per cui è stata emessa. L'emissione di più fideiussioni per gli stessi anticipi o prestazioni d'opera non è valida. In questo caso si applica solo la garanzia con l'importo più basso.
4. Il committente è tenuto a comunicare immediatamente a Swissgaranta, per iscritto, in modo dettagliato e documentato, eventuali difetti di adempimento e indicare l'importo esatto del pagamento della fideiussione di cui desidera avvalersi. Sull'obbligo del committente di notificare tempestivamente all'appaltatore i difetti e di esigere che l'appaltatore innanzitutto vi ponga rimedio non incide l'obbligo di notifica alla garante solidale.
5. Il committente si impegna a concedere a Swissgaranta un periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione di prestazioni sostitutive in caso di difetti di adempimento, ma senza che Swissgaranta sia obbligata a fornire prestazioni sostitutive. Piuttosto Swissgaranta può scegliere, a propria discrezione, tra prestazione sostitutiva e pagamento.
6. L'importo della fideiussione può essere richiesto solo per i costi di eliminazione dei difetti di adempimento che sono stati segnalati dal committente in modo tempestivo, motivato e giustificato. Tutte le altre rivendicazioni (come danni consecutivi, spese legali, costi di consulenza e rappresentanza, guasti segnalati in ritardo o in modo errato) non sono coperte. Il committente deve fornire a Swissgaranta una prova d'identità e di autorizzazione giuridicamente valida.
7. La fideiussione è valida per il periodo di garanzia concordato (fideiussione temporanea). La fideiussione si estingue se il committente non fa valere le proprie pretese legali nei confronti di Swissgaranta entro quattro settimane dalla scadenza del periodo di garanzia concordato, indipendentemente da eventuale rivendicazione/reclamo nei confronti dell'appaltatore, e se successivamente prosegue l'azione legale senza interruzioni significative (art. 510 cpv. 3 CO).

La fideiussione scade inoltre nel momento in cui l'importo massimo dichiarato sia stato interamente utilizzato. Qualsiasi pagamento effettuato in base alla presente fideiussione sarà portato in riduzione dell'importo massimo indicato.
8. La richiesta di pagamento (rivendicazione) provvista di firma giuridicamente valida e tutte le altre comunicazioni e pretese relative alla presente garanzia devono essere inviate per posta raccomandata alla sede di Swissgaranta Società mutua di assicurazione, Marktgasse 23, 9004 San Gallo, in forma scritta e provviste della firma giuridicamente valida del committente. Insieme alla richiesta di pagamento (rivendicazione), il committente deve anche confermare per iscritto, con una firma legalmente valida, che l'appaltatore non ha fornito i servizi concordati contrattualmente e/o non ha adempiuto o non ha adempiuto completamente ai suoi obblighi di eliminazione dei difetti.
9. Cessioni, trasferimenti o simili della presente fideiussione sono consentiti e vincolanti per Swissgaranta solo se quest'ultima ha dato il suo preventivo consenso scritto a tale cessione, trasferimento o simili.
10. Eventuali controversie saranno disciplinate esclusivamente dal diritto svizzero. Foro competente esclusivo per eventuali controversie è la sede di Swissgaranta Società mutua di assicurazione.